

Regolamento
per gli scavi o le estrazioni di materiali
nell'ambito della protezione delle acque
 (del 4 dicembre 1969)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 16 marzo 1955, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4 e 12; e la Legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 21 aprile 1965, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4, 7, 29 e 30;

decreta:

Art. 1 ¹L'apertura di cave, l'esecuzione di scavi, o, in genere, qualsiasi estrazione di materiali soggiace in ogni caso all'autorizzazione della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del Territorio (in seguito detta Divisione).¹

²Le relative domande devono essere presentate nei modi e nelle forme previste dal regolamento sulle autorizzazioni a costruire del 5 novembre 1963.

Art. 2 ¹Gli scavi non possono di regola essere spinti oltre due metri sopra il livello massimo della falda freatica stabilito dalla Divisione.²

²In ogni caso non possono essere autorizzati scavi fino alla seconda falda freatica.

Art. 3³ Se le circostanze lo esigono, la Divisione può esigere, a spese del richiedente, l'esecuzione di sondaggi per accertare la situazione della falda freatica.

Art. 4 ¹I luoghi di scavo, compresi quelli esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono di regola essere sistemati mediante colmataggio con materiale idoneo e coperti con uno strato di terra vegetale di 50 centimetri almeno.

²La Divisione stabilisce caso per caso i termini per la sistemazione e le altre condizioni particolari.⁴

Art. 5 ¹La Divisione può modificare o revocare le autorizzazioni previste dal presente regolamento.⁵

²Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dei danni cagionati alla falda freatica o alle acque pubbliche in genere.

Art. 6 Il presente regolamento entra in vigore⁶ con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU **1969**, 189.

¹ Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

² Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

³ Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

⁴ Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

⁵ Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

⁶ Entrata in vigore: 12 dicembre 1969 - BU 1969, 189.